

Depenalizzazione con effetti anche sul settore delle accise

Il DLgs. 8/2016 incide su alcune disposizioni tributarie relative a gas naturale e bevande alcoliche

/ Stefano COMELLINI

Con la nota n. 51746 del 3 maggio pubblicata ieri, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha formulato le proprie indicazioni operative sull'applicazione del DLgs. 8/2016, in materia di **depenalizzazione**, entrato in vigore il 6 febbraio scorso.

Preliminarmente, l'Agenzia evidenzia come la materia tributaria, per quanto concerne i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, sia ricompresa – perché non espressamente esclusa dall'art. 2, comma 2 lett. a) del DLgs. 8/2016 – nell'ampia operazione di depenalizzazione.

In particolare, per quanto riguarda il **settore delle accise**, le disposizioni interessate dalla depenalizzazione vengono individuate nel DLgs. 504/1995 ("Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative"): all'art. 40 comma 5 ("sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici"); all'art. 43 comma 4 ("sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche"); all'art. 47 comma 1, secondo periodo ("deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa"). Norme tutte che disciplinavano espressamente fattispecie penali punite con la sola multa.

L'Agenzia rileva come la fattispecie di cui all'art. 40 comma 5 (riguardante la **sottrazione all'accertamento** o al pagamento dell'accisa di una quantità di **gas naturale** inferiore a 5.000 m.c.) sia illecito autonomo rispetto alla previsione dell'art. 40, comma 1, lett. b (sottrazione con qualsiasi mezzo di prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa). Quest'ultima disposizione, infatti, riguarda la disciplina sanzionatoria per l'intera categoria dei prodotti energetici, mentre la prima concerne esclusivamente il gas naturale, per sanzionare la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa nel limite quantitativo ivi indicato. Ne consegue, per un'interpretazione sistematica della disciplina contenuta nel DLgs. 8/2016, la sopravvenuta irrilevanza penale anche di tale violazione.

Parimenti, deve ritenersi depenalizzato l'illecito di cui al citato art. 43 comma 4 (che sanziona la detenzione dell'alcole e dei prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte, equiparandola al **contrabbando**), a nulla rilevando la circostanza che alcune prescrizioni relative alle bevande alcoliche siano disciplinate nel RD 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) espressamente escluso dalla depenalizzazione. Sul punto, l'Agenzia rileva che diversa è la natura dei

due provvedimenti: il TULPS contiene prescrizioni inerenti all'ambito dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e incolumità, la cui violazione non può comportare l'applicazione della disciplina di cui al menzionato art. 43, comma 4, che sanziona, invece, l'inosservanza di prescrizioni di natura tributaria.

A fronte della depenalizzazione delle indicate fattispecie, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DLgs. 8/2016, esse sono punite esclusivamente con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da determinarsi, nell'ammontare, secondo i criteri previsti all'art. 1, commi 5 e 6, di detto decreto, e da irrogarsi secondo le regole di cui al DLgs. 472/1997 ("Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie"), normativa speciale, rispetto a quella generale in materia di sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981.

In particolare, per le violazioni commesse **anteriormente** all'entrata in vigore del provvedimento stesso, occorre distinguere i casi non ancora definiti nell'ambito del relativo procedimento penale (art. 8, comma 1, DLgs. 8/2016) da quelli conclusi con sentenza o decreto divenuti irrevocabili (comma 2).

Nella prima ipotesi, l'art. 9 disciplina i **tempi** e le **modalità** della trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa, differenziandoli a seconda dello stato e grado del giudizio penale. In tal caso, è prevista (comma 5) una definizione agevolata che consente all'interessato di estinguere il procedimento attraverso il pagamento, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, in misura ridotta pari alla metà della sanzione oltre alle spese del procedimento.

Per tutte le ipotesi di violazioni depenalizzate contestate **successivamente all'entrata in vigore** del DLgs. 8/2016, troverà invece applicazione la definizione agevolata ex artt. 16 e 17 dello stesso DLgs. 472/1997.

Occorre qui aggiungere che nel caso il procedimento penale per il reato depenalizzato sia stato definito, prima dell'entrata in vigore del DLgs. 8/2016, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice penale dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. In questo caso, si è sostenuto (*cf.* [Linee guida](#) della Procura Lanciano) che si dovrà far riferimento al principio generale, di cui all'art. 41, comma 3, L. 689/1981, per cui "restano salve le **pene accessorie** e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'art. 20" (in tema di sanzioni amministrative accessorie).